

AREA 4 - Affari Generali Servizio Affari Generali, C

Servizio Affari Generali, Contratti, Segreteria Generale e Supporto agli Organi di Governo

DET_2016_0362

Settore Affari Generali

Determinazione numero 362 del 27 aprile 2016

OGGETTO: Area P.E.E.P. 167 – Via Le Plessis Robinson - in territorio del Comune di Bagno a Ripoli, già concessa in diritto di superficie, in attuazione dei dispositivi di cui ai commi 45-50 dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448. Riscatto diritto superficie e rimozione dei vincoli relativamente all'alloggio intestato a Santomero Mario e Iannone Giacoma.

IL DIRIGENTE

VISTO che con convenzione, ai rogiti del dr. Notaio Enzo Enriques Agnoletti, in data 16 febbraio 1981 repertorio 13892 fascicolo 5392, il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso, a titolo oneroso, in diritto di superficie per la durata di 99 (novantanove) anni, alla Società "Cooperativa Nuova Rinascita Società Cooperativa a Responsabilità limitata" l'area di terreno edificabile compresa nel P.E.E.P. 167 distinta nel N.C.T. al foglio 23 con particelle 1405, 1407, 1408, 48 della superficie di mq. 2.430, stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 per la realizzazione di un fabbricato composto di 4 piani fuori terra ed un piano seminterrato per un totale di 24 alloggi con relative pertinenze;

VISTO che con atto ai rogiti del Notaio De Luca di Prato in data 16 dicembre 1987 Repertorio 77027/4983, il Comune di Bagno a Ripoli ha modificato la Convenzione stipulata con la sopra citata Cooperativa, procedendo all'assegnazione a favore della stessa del diritto di superficie di una piccolissima striscia di terreno distinta al N.C.T. di detto Comune nel foglio di mappa 23 dalle particelle 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 per una superficie complessiva di mq. 50;

VISTO che l'articolo 31 comma 49-bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che i vincoli contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m., per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 179/1992, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del suddetto articolo;





DATO ATTO che i signori Santomero Mario e Iannone Giacoma sono assegnatari di un alloggio e relative pertinenze (CF 23 alla particella 1594 subalterno 20 e 39), in forza dell'Atto di Assegnazione ai rogiti Dott. Francesco De Luca Notaio in Prato, in data 17 novembre 1986, repertorio n. 63292, raccolta n. 3735;

ATTESO che il Comune di Bagno a Ripoli, ai sensi dell'art. 31 comma 47 della Legge 448 del 23 dicembre 1998, in conformità a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 2 marzo 2000, propose nell'anno 2000, agli assegnatari di alloggi costruiti in aree P.E.E.P., la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sull'area assegnata, dietro pagamento di corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 31 comma 48 legge 448 del 23 dicembre 1998;

CONSIDERATO che i signori Santomero e Iannone, per motivi personali, alla data suddetta, non sottoscrissero l'atto di cessione conseguente alla suddetta proposta;

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2014 con oggetto "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli presenti su alloggi realizzati in diritto di proprietà in aree PEEP", sono stati determinati i corrispettivi di cui alla Legge 448/98 art. 31 commi 48 e 49 bis;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 7/05/2015 avente ad oggetto "Aggiornamento dei corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli presenti su alloggi realizzati in diritto di proprietà in aree PEEP", con la quale i suddetti corrispettivi sono stati oggetto di aggiornamento;

VISTO che i suddetti signori Santomero e Iannone hanno richiesto con prot. 16937/16 il riscatto della piena proprietà dell'area già concessa in diritto di superficie, dietro pagamento, per i millesimi di spettanza, del corrispettivo determinato ex art. 31 comma 48 e 49 bis Legge 448 del 23 dicembre 1998, comunicando altresì l'interesse alla rimozione dei vincoli di prezzo massimo e canone di locazione massimo, discendenti dalla Convenzione del 16 febbraio 1981 repertorio 13892 fascicolo 5392;

CONSIDERATO che è stata acquisita nota dell'Ufficio Patrimonio prot. 23746/15 e successiva prot. 12397/16, con la quale vengono comunicati i corrispettivi di cui sopra;

VISTO che le parti hanno manifestato la volontà di addivenire alla stipula di atto pubblico per la trasformazione in piena proprietà dell'area per i millesimi di spettanza e per la rimozione dei vincoli in oggetto;





CONSIDERATO che la convenzione di cui sopra verrà stipulata ai sensi dell'art. 31 comma 46 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, dell'art. 18 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 187 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65, e potrà avere una durata massima di validità di anni 30, diminuita del tempo trascorso dalla data di stipulazione della convenzione con la quale è stato concesso il diritto di superficie, e vincola i signori Santomero Mario e Iannone Giacoma ed i loro aventi causa al rispetto degli obblighi indicati nella presente per l'intero periodo di durata;

DATO ATTO che il tempo trascorso dalla convenzione del 16 febbraio 1981, con la quale il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso l'area alla Cooperativa Nuova Rinascita Soc. Coop. a r. l. per la costruzione del fabbricato, è superiore a 30 (trenta) anni e che pertanto non sussiste più la possibilità di opporre alcun vincolo convenzionale;

VISTO che permane l'obbligo di versare il corrispettivo dovuto per l'acquisto in piena proprietà dell'area;

CONSIDERATO che occorre iscrivere idoneo accertamento sul capitolo 16490 "Proventi da alienazione diritto di superficie";

VISTO che tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti all'atto che si intende stipulare sono a carico dei signori Santomero e Iannone che se le assumono;

VISTA la Disposizione del Sindaco n. 84 del 2/05/2016, con la quale viene affidata al sottoscritto la direzione dell'Area 4 – Affari Generali;

RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" art. 31 commi 48, 49 bis e 49 ter;

RICHIAMATO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

DETERMINA

- di addivenire alla stipula di atto pubblico per la trasformazione in diritto di proprietà e la







rimozione dei vincoli gravanti sull'immobile di proprietà delle richiedenti, come meglio dettagliato, secondo l'allegato schema, redatto sulla base di quello allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9/04/2014, che al contempo si approva;

- di accertare sul 16490 "Proventi da alienazione diritto di superficie", Acc. n. **16/181**, a titolo di corrispettivo perla trasformazione in diritto di proprietà, come già in premessa specificato, il seguente importo:
- € 3.056,61 dai Sig.ri Santomero Mario (codice fiscale SNT MRA 39A18 F785J) e Iannone Giacoma (codice fiscale NNN GCM 45C60 A662Y).

Il Dirigente Dr. Fabio Baldi





Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Bagno a Ripoli

Città metropolitana di Firenze

Convenzione per il trasferimento in proprietà dell'area compresa nel Piano di Zona PEEP 167 in territorio del Comune di Bagno a Ripoli, già concesse in diritto di superficie, in attuazione dei dispositivi di cui ai commi 45-50 dell'art. 31 della L. 23.12.1998 n. 448.

L'anno 2016 (duemilasedici), e questo mese........ del dì........ in Bagno a Ripoli, nella Casa Comunale ubicata in Piazza della Vittoria n. 1, avanti a me Dr. Fabio Baldi, Vice Segretario Generale del Comune di Bagno a Ripoli, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte in forma pubblica amministrativa su richiesta del Comune, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 16 del 19 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c) e comma 5 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 10, co. 2-quater del D.L. n. 90/2014, convertito da L. n. 114/2014, dell'art. 37 dello Statuto del Comune di Bagno a Ripoli, nonché dell'art. 51 del Regolamento Comunale dei contratti e dell'art. 65 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in forza della Disposizione del Sindaco n. 68 del 28 maggio 2014.

SONO PRESENTI I SIGNORI

- 1) Navarrini Dario, nato a Figline Valdarno (FI) il 16 agosto 1956, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente incaricato alla sostituzione temporanea di incarico delle funzioni dirigenziali afferenti all'Area Quattro "Affari Generali", in forza di disposizione del Sindaco n. 42 del 3 marzo 2016, domiciliato per la carica presso la sede del COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Codice Fiscale 01329130486) in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria n.c. 1, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 66 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ed in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2014 e Delibera della Giunta Municipale n. 43 del 7 maggio 2015, nonché della determina dirigenziale n. 362 del 27 aprile 2016;

I comparenti, della cui identità personale, legittimazione e capacità io Vice Segretario Generale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto e premettono:

- che con convenzione ai rogiti del dr. Notaio Enzo Enriques Agnoletti Notaio in Firenze, in





data 16 febbraio 1981 repertorio 13892 fascicolo 5392 registrato a Firenze il 3 marzo 1981 al n. 2695 trascritta il 16 marzo 1981 al Registro Generale n. 7079 e Registro Particolare 4738, il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso, a titolo oneroso, in diritto di superficie per la durata di 99 (novantanove) anni, alla Società "Cooperativa Nuova Rinascita Società Cooperativa a Responsabilità limitata" (codice fiscale 01297510487) l'area di terreno edificabile compresa nel P.E.E.P. 167 distinta nel N.C.T. al foglio 23 con particelle 1405, 1407, 1408, 48 della superficie di mq. 2.430 e di mc. 8.178 di volume, stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 per la realizzazione di un fabbricato composto di 4 piani fuori terra ed un piano seminterrato per un totale di 24 alloggi con relative pertinenze;

- che con atto ai rogiti del Notaio De Luca di Prato in data 16 dicembre 1987 Repertorio 77027/4983, registrato a Prato il 5 febbraio 1988 al n. 34, trascritto in data 26 febbraio 1988 al Registro Generale n. 6877 e Registro Particolare n. 4197, il Comune di Bagno a Ripoli ha modificato la Convenzione stipulata con la sopra citata Cooperativa, procedendo all'assegnazione a favore della stessa del diritto di superficie di una piccolissima striscia di terreno distinta al N.C.T. di detto Comune nel foglio di mappa 23 dalle particelle 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 per una superficie complessiva di mq. 50 e confermando inalterati tutti gli altri patti, termini, condizioni, obbligazioni, vincoli e quant'altro, contenuti nella citata convenzione del 16 febbraio 1981;
- che tale fabbricato è stato costruito in seguito alle seguenti licenze/concessioni edilizie: n. 82 del 1º aprile 1981; n. 29 del 14 febbraio 1983; n. 87 del 7 maggio 1983; n. 200 del 08 ottobre 1983, tutte rilasciate dal Comune di Bagno a Ripoli;
- che l'immobile è stato costruito per l'esecuzione di lavori edili rientranti nell'edilizia residenziale economica e popolari previsti dal piano di zona (PEEP 167);
- che in data 14 gennaio 1989 viene presentata all'ufficio Urbanistica il permesso di Abitabilità, successivamente rilasciata dal Comune di Bagno a Ripoli con il n. 18 del 25 luglio 1992;
- che i signori Santomero Mario e Iannone Giacoma dichiarano di essere proprietari superficiari di n. 1 alloggio, di n. 1 box auto e di n. 1 vano cantina, in appresso descritti, per acquisto fattone dalla Società "Cooper Nuova Rinascita Società Cooperativa a Responsabilità limitata" (codice fiscale 01297510487), con atto di assegnazione rogato dal Dott. Francesco De Luca Notaio in Prato, in data 17 novembre 1986, repertorio n. 63292, raccolta n. 3735, registrato a Prato al n. 6100 volume 2 il 3 dicembre 1986 e trascritto in data 11 dicembre 1986 al Registro Generale n. 32950 e Registro Particolare n. 20787;
- che l'alloggio intestato ai signori Santomero e Iannone è individuato nell'appartamento ad uso civile abitazione, composto da un soggiorno ed una cucina con terrazza allo stesso livello dell'ingresso; da qui una scala congiunge un altro livello con tre camere di cui una dotata di terrazzino, un disimpegno, due bagni e un ripostiglio. Allo stesso immobile è





annesso un vano ad uso garage sito nel piano seminterrato, e precisamente il box n. 7, nonché un vano cantina contraddistinto dal n. 5;

- che l'appartamento è attualmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli nel Foglio di Mappa 23 alla particella 1594 subalterno 20, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 7, superficie catastale 110 mq., rendita Euro 921,88, con i seguenti confini: proprietà Benfaremo, proprietà Gramignano, via Le Plessis Robinson, salvo se altri;
- che il box auto è attualmente rappresentato al Catasto Fabbricati dell'Agenzia del Territorio di Firenze nel Foglio di Mappa 23 alla particella 1594 subalterno 39, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 14, superficie catastale mq. 15, rendita Euro 60,74, con i seguenti confini: proprietà Benfaremo, proprietà Gramignano, via Le Plessis Robinson, salvo se altri;
- che il vano cantina identificato catastalmente come pertinenza dell'appartamento ed ha i seguenti confini: proprietà Salvi Marisa, parti condominiali, salvo se altri.

che i suddetti signori risultano pertanto proprietari superficiari della porzione costituente i 45.57/1000 dello stabile e conseguentemente per le rispettive quote millesimali delle parti condominiali;

che il Comune di Bagno a Ripoli, ai sensi dell'art. 31 co. 47 della Legge 448 del 23.12.1998, in conformità a quanto disposto con Deliberazione di Giunta n. 23 del 2.03.2000, propose nell'anno 2000, agli assegnatari di alloggi costruiti in aree PEEP la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sull'area assegnata, dietro pagamento di corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 31 co. 48 legge 448 del 23.12.1998;

- che con gli atti ai rogiti del Segretario Generale Dott. Felice Camizzi, in data 2 ottobre 2001 repertorio 2927, 2928 e 2929 registrati a Firenze il 22 ottobre 2001 rispettivamente ai n. 7178, 7172 e 7180, il Comune di Bagno a Ripoli ha ceduto, ai rispettivi assegnatari, la piena proprietà degli alloggi già concessi in diritto di superficie, nonché le relative pertinenze condominiali, in base ai millesimi di spettanza, e le pertinenze esclusive quali i giardini al piano terreno;
- che i signori Santomero Mario e la sig.ra Giacoma Iannone, per motivi personali, alla data suddetta, non sottoscrissero l'atto di cessione conseguente alla suddetta proposta;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9/04/2014 sono stati determinati i corrispettivi di cui alla Legge 448/98 art. 31 co. 48/49;
- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 7/05/2015 detti corrispettivi sono stati oggetto di aggiornamento;
- che, in data 26 maggio 2015 (prot. 16937), e successiva relazione tecnica integrativa del







1° marzo 2016 (prot. 7066) redatta da Annalisa Trafficante iscritta all'Ordine degli Architetti di Firenze al numero 8163, è pervenuta a questa Amministrazione la manifestazione di interesse e volontà dei comparenti di acquistare la piena titolarità dell'area posta in Bagno a Ripoli Le Plessis Robinson n. 60, già assegnata in diritto di superficie, dietro pagamento, per i millesimi di spettanza, del corrispettivo determinato ex art. 31 co. 48 Legge 23 dicembre 1998 n. 448, come da stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale con nota del 12 aprile 2016 prot. 12397, secondo i criteri di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 9/04/2014, ed oggetto di aggiornamento con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 7/05/2015;

- che i Sig.ri Santomero e Iannone in qualità di proprietari hanno comunicato l'accettazione di tale proposta;
- che, come certificato dal tecnico Annalisa Trafficante, nella relazione tecnica del 1° marzo 2016, per i beni in oggetto non sono state riscontrate difformità e pertanto ne è dichiarata la conformità ai sensi della Legge 47/85, così come modificata dalla Legge 724/94 e ss.ii., rispetto alla destinazione catastale rilevata presso la sede di Firenze dell'Agenzia del Territorio e rispetto ai progetti depositati presso la sede di Firenze dell'Agenzia del Territorio e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bagno a Ripoli.
- l'articolo 31 comma 49-bis della legge 448/1998 prevede: "i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge 865/1971 e s.m., per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 179/1992, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo (...)";

Tutto ciò premesso da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come in atto rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto seque:

Art. 1

Il Comune di Bagno a Ripoli, come sopra rappresentato, cede e trasferisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della Legge 448/98 comma 45 e seguenti ai Signori Santomero Mario e Iannone Giacoma, meglio generalizzati in premessa, che accettano ed acquistano ciascuno per metà ed insieme per l'intero, per la quota di 45,57 millesimi, la proprietà piena ed esclusiva dell'area di terreno già concessa in diritto di superficie, relativa al proprio alloggio con cantina, garage, annessi, pertinenze e proporzionali diritti sulle parti condominiali, distinti nel Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli al foglio 23 con







particella 1594 (alloggio, cantina e garage), 1405, 1612 (piazzale condominiale con accesso carrabile da Piazza della Pace), 1596, 1608, 1599, 1611, 1614, 1604 (accessi condominiali da Via Francesco Granacci).

In conseguenza della presente cessione i suindicati acquirenti, già titolari della proprietà superficiaria novantanovennale dei rispettivi alloggi ed accessori, come sopra indicato, ne divengono pieni ed esclusivi proprietari unitamente alla relativa quota di area. La compravendita di tale area determina in capo agli acquirenti, già titolari del diritto di superficie sull'area indicata, l'estinzione per confusione del diritto reale parziale ad essi spettante e la contestuale espansione nella sua pienezza, del diritto di proprietà sull'area-fabbricato medesima.

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 31 comma 46 della legge 448/98, dell'art. 18 della Legge D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell'art. 187 della la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65, sostituisce la precedente convenzione ed ha una durata di validità di anni 20 diminuita del tempo trascorso tra la data di stipulazione della prima convenzione del 16 febbraio 1981, con la quale il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso l'area alla Cooperativa Nuova Rinascita Soc. Coop. a r. l. per la costruzione del fabbricato, e la data odierna della stipula del presente atto. Pertanto, poiché risultano già trascorsi più di trenta anni, non sussiste più alcun vincolo convenzionale che ha accompagnato il diritto di superficie.

Le parti vicendevolmente e concordemente danno, pertanto, atto che alla stipula della presente convenzione decadono tutti i vincoli e le limitazioni stabiliti dalla convenzione originaria, e segnatamente quelli riguardanti la determinazione del canone di locazione ovvero del prezzo di vendita, e comunque di ogni altro ulteriore vincolo ivi previsto.

Art. 2

Il Comune di Bagno a Ripoli allega al presente atto sotto la lettera B il certificato di destinazione urbanistica riguardante l'area in oggetto, rilasciato in data 5/05/2016 dallo stesso Comune, dichiarando che alla data odierna, non è intervenuta alcuna modifica nella destinazione urbanistica.

Il Comune alienante dichiara, altresì, di essere il legittimo proprietario della quota di area oggetto di cessione, tuttora di sua assoluta ed esclusiva proprietà, che trasferisce nell'attuale stato di diritto e di fatto con accessioni, pertinenze e pesi, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza.

Art. 3

Il prezzo della trasformazione è stato determinato in euro 3.056,61 (tremilacinquantasei virgola sessantuno), che il Comune di Bagno a Ripoli dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente (PRE n. 1527 in data 26 aprile 2016), rilasciandone, con il presente atto, finale quietanza, con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.







Resta, peraltro inteso che nulla è più dovuto al Comune a titolo di conguaglio prezzo in applicazione delle disposizioni di legge in materia di esproprio dell'area in oggetto previsto nella citata convenzione.

Art. 4

La cessione è fatta ed accettata, pro quota millesimale a corpo, nell'attuale stato di diritto e di fatto dell'area ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza.

Art. 5

In conseguenza della presente cessione non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune stesso, dovendosi intendere la presente convenzione come sostitutiva di quella originaria.

Art. 6

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti al presente sono a carico dei signori Santomero e Iannone che se le assumono.

Agli effetti tributari, le parti, come sopra rappresentate e costituite dichiarano che il presente atto, ai sensi dell'art. 3 co. 81 della legge 549/1995 integrato dall'articolo 3, co. 60, della legge 662/1996, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e non si considera, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica mediante Modello Unico informatico.

Le parti, come in atto rappresentate e costituite, danno atto di essere state informate delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali, anche ai sensi dell'art. 13 del dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e di voler consentire, come autorizzano, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati.

Richiesto io Vice Segretario ho ricevuto il presente atto che, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto di mia mano, su fogli di cinquanta righe per intere pagine ... e della fino alle firme, ho quindi letto, fatta eccezione per quanto allegato stante la espressa e concorde dispensa ricevutane dalle parti, ai comparenti i quali a mia domanda lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, unitamente a me Ufficiale rogante.

